



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

BOZZA NON RIPRODUCIBILE – AGG. AL 15.05.2015

DISEGNO DI LEGGE

NORME SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(Si riportano in colore rosso le modifiche apportate)

INDICE

Relazione introduttiva	4
PARTE I - PARTE GENERALE	10
TITOLO I – NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE	10
Art. 1 Finalità ed obiettivi	10
Art. 2 Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa	11
Art. 3 Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione	11
TITOLO II – STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	13
Art. 4 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione	13
Art. 5 Riduzione del numero delle leggi	13
Art. 6 Drafting normativo	14
Art. 7 Testi unici	14
Art. 8 Analisi tecnico-normativa	15
Art. 9 Analisi di impatto della regolazione	16
Art. 10 Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali	16
Art. 11 Partecipazione democratica alla formazione delle leggi regionali	16
Art. 12 Atti applicativi	17
TITOLO III – NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	18
Sezione I – Principi e obiettivi	18
Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa	18
Art. 14 Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati	19
Sezione II – Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo	20
Art. 15 Conclusione del procedimento	20
Art. 16 Termini e sospensione del procedimento	20
Art. 17 Completezza dell'istanza e integrazioni istruttorie	22
Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate	22
Art. 19 Violazione dei termini procedurali e responsabilità	22
Art. 20 Rapporti di <i>Naming and shaming</i>	23
Art. 21 Il Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti	23
Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo	25
Art. 23 Il responsabile del procedimento	26
Sezione III – Uso della telematica nei procedimenti amministrativi	27
Art. 24 Comunicazione telematica	27
Art. 25 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione	27
Art. 26 Conferenza di servizi in via telematica	27

Sezione IV – Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la l. 241/1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali	28
Art. 27 Rapporto con la l. 241/1990.....	28
TITOLO I – IL SUAPE	29
Art. 28 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)....	29
Art. 29 Il procedimento unico.....	30
Art. 29 bis Istanza Unica con Accertamento	
Art. 30 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative.....	31
Art. 31 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa	32
Art. 32 Procedimenti in autocertificazione.....	32
Art. 33 Attività istruttoria del SUAPE	33
Art. 34 Chiarimenti sulle normative tecniche.....	34
Art. 35 Conferenza di servizi nel SUAPE	34
Art. 36 Ultimazione dei lavori ed agibilità.....	36
Art. 37 Collaudo di impianti produttivi.....	37
Art. 38 Esclusioni.....	38
Art. 39 Oneri istruttori e tariffe.....	40
Art. 40 Attività consultiva	40
Art. 41 Agenzie per le Imprese	40
Art. 42 Ufficio regionale SUAPE	41
TITOLO II – SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ...	42
PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	42
Art. 43 Semplificazione in materia di Autorizzazione Unica Ambientale.....	42
Art. 44 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale.....	43
Art. 45 Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale.....	43
Art. 46 Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	44
Art. 47 Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus con conducente.....	44
Art. 48 Semplificazione dei procedimenti relativi alle Grandi Strutture di Vendita ..	46
Art. 49 Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate in occasione di eventi temporanei.....	46
Art. 50 Attività commerciali temporanee.....	47
Art. 51 Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo	47
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 52 Inderogabilità della legge da parte di atti regolamentari ed amministrativi	
Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 53 Rinvio alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
non è definito.	
Art. 54 Norma transitoria per gli enti locali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 55 Abrogazioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
 ALLEGATO A – LEGGI REGIONALI ESPRESSAMENTE ABROGATE	48

Relazione introduttiva

1. Il presente disegno di legge, intitolato “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” persegue, con strumenti immediatamente operativi, gli obiettivi di semplificazione normativa ed amministrativa in favore dei cittadini e del tessuto imprenditoriale sardo così come stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 25 giugno 2014. A tal fine il disegno di legge interviene in **cinque ambiti fondamentali**.

I **primi tre ambiti** sono contenuti nella Parte I del disegno di legge, e costituiscono la parte “fissa” delle politiche di semplificazione della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto:

- 1) introducono indispensabili istituti di programmazione delle attività di semplificazione;
- 2) individuano gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione;
- 3) stabiliscono innovative norme sul procedimento amministrativo.

I **restanti due ambiti**, inseriti nella Parte II del disegno di legge, introducono le prime significative misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in alcuni settori speciali. In particolare:

- 1) istituiscono, tra le prime Regioni in Italia, lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all’edilizia privata;
- 2) prevedono misure di semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

2. Il **Titolo I** della Parte I del disegno di legge stabilisce le **regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa**. A tal fine è prevista l'approvazione di un **Piano triennale per la semplificazione** e di un'**Agenda normativa annuale** (art. 2), ai quali saranno collegati la presentazione di un apposito **disegno di legge di semplificazione annuale** (art. 3).

Il Consiglio regionale, inoltre, sarà chiamato a riunirsi in una apposita **Sessione annuale per la semplificazione** (art. 3) per esaminare ed approvare le proposte di semplificazione che necessitano di un atto legislativo.

In coerenza con la recente legge 25 novembre 2014, n. 24, "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", **la parte relativa all'organizzazione amministrativa delle attività di semplificazione (Tavolo permanente, Nucleo tecnico e rispettive competenze, ecc.) non è disciplinata nel disegno di legge**, ma potrà essere meglio definita con appositi atti dell'esecutivo regionale.

3. Il **Titolo II** della Parte I individua gli strumenti a disposizione della Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione normativa e amministrativa. Gli istituti previsti (art. 4) costituiscono un presupposto fondamentale per l'attuazione del Piano triennale per la semplificazione e per garantire la costante salvaguardia di un livello qualitativo adeguato dell'ordinamento regionale sardo.

Attraverso l'istituto del c.d. **taglia-leggi** ci si prefigge l'obiettivo di ridurre gradualmente lo *stock* normativo regionale rispondendo così alle richieste sul punto manifestate dai cittadini e dalle imprese. In prima battuta il disegno di legge prevede, in un apposito allegato, l'abrogazione espressa di numerose leggi regionali non più applicabili (art. 5).

Il **drafting normativo** (art. 6) ed i **testi unici** (art. 7) rappresentano una garanzia importante per una normazione ordinata, semplice e chiara. Ad essi si affiancano l'**analisi**

tecnico-normativa (ATN), obbligatoria per le proposte di regolazione della Giunta regionale (art. 8) e l'**analisi di impatto della regolazione (AIR)** (art. 9).

Gli istituti volti a valutare, *ex post*, la qualità della regolazione introdotta e, più in generale, le politiche ad essa sottese, non sono disciplinati nella presente legge in quanto rimesse ad un intervento legislativo *ad hoc*.

L'art. 11, al fine di favorire la partecipazione democratica nella formazione delle leggi regionali, prevede che la Giunta possa deliberare di sottoporre al **dibattito pubblico** i disegni di legge che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.

4. È opportuno segnalare che le norme contenute nei **Titoli I e II** della Parte I necessiterebbero, per una effettiva garanzia di stabilità e inderogabilità, di una adeguata copertura da parte di una fonte di rango superiore come la legge statutaria. In mancanza, deve essere evidenziato che, poiché collocate in un atto legislativo, tali disposizioni **hanno comunque carattere immediatamente precettivo ed obbligatorio** per l'Esecutivo regionale ed il sistema Regione.

5. Il **Titolo III** della Parte I del disegno di legge introduce nuove norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'obiettivo di ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti. Tra le altre, sono introdotte innovative disposizioni in materia di termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, con la previsione di un **termine generale di 30 giorni** e la possibilità di derogarvi solo con una apposita delibera della Giunta regionale (art. 16). A tale proposito si prevede un'attività di generale riconsiderazione, da parte della Regione, dei termini di durata di tutti i procedimenti amministrativi, tenuto anche conto delle nuove disposizioni acceleratorie introdotte.

Per mettere fine alle prassi che consentivano, grazie alla **sospensione continua dei termini** ed alla ripetuta **richiesta di integrazioni istruttorie**, di dilatare senza controllo la durata dei procedimenti amministrativi regionali, apposite previsioni normative pongono rimedio con limiti inderogabili e tassativi (art. 17).

Per favorire e premiare il miglioramento qualitativo delle imprese, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, è prevista una riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti per le **imprese certificate** (art. 18).

Una particolare attenzione è stata prestata al tema delle **responsabilità** in caso di violazione dei termini procedurali con l'introduzione di norme più severe (art. 19). Inoltre, per garantire ai cittadini ed alle imprese, in caso di inerzia del responsabile, la conclusione dei procedimenti amministrativi, è istituita l'innovativa figura del **responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti**, dotato di appositi poteri sostitutivi, pensata per agire con maggiore efficacia rispetto all'istituto del sostituto procedimentale previsto nell'ordinamento regionale (art. 21).

Analogamente a quanto previsto in alcuni Paesi europei si introduce l'istituto del ***Naming and shaming***, che consente di rendere pubblici i dati relativi al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti con l'indicazione degli uffici più virtuosi e di quelli meno virtuosi (art. 20).

A piena tutela di cittadini e imprese la Regione si impegna a corrispondere un apposito **indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti** amministrativi (art. 22). Si tratta di un istituto col quale la Regione accetta la sfida di rendere i procedimenti, non solo sulla carta, ma nell'effettività, più rapidi e certi.

Lo **sviluppo della telematica** nei procedimenti amministrativi (art. 24 ss.) potrà fornire un importante supporto per realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge.

6. Il **Titolo I** della Parte II del disegno di legge istituisce e disciplina lo **Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)**. La Sardegna, in tal modo, sarebbe tra le primissime Regioni d'Italia ad attribuire ad un unico sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, in precedenza esercitate dal SUAP, sia quelle relative all'edilizia privata. In continuità con l'esperienza maturata dalla Regione con lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) il disegno di legge introduce una normativa innovativa, che conserva le migliori pratiche del SUAP e consente

con l'allargamento all'edilizia privata, di ricondurre ad unico ufficio una ampia gamma di procedimenti amministrativi, a tutto vantaggio di cittadini ed imprese.

7. Il **Titolo II** della parte II del disegno di legge, infine, introduce le prime misure di semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese. È stabilito un primo pacchetto di 9 misure di semplificazione immediatamente operative di diversi procedimenti amministrativi disciplinati da leggi di settore. In particolare si prevede:

1) Autorizzazione unica ambientale (AUA): oggi il provvedimento è emanato dalla Provincia con una tempistica eccessivamente lunga. Si propone l'attribuzione al SUAPE della competenza a rilasciare tale atto autorizzatorio per una parte rilevante delle pratiche;

2) Deposito calcolo opere cemento armato: oggi questo importante atto è presentato in formato cartaceo e a più uffici, con inutile aggravio per le imprese. Si propone di introdurre l'obbligo di presentazione in formato digitale di tale atto e solamente presso il SUAPE competente;

3) Grandi strutture di vendita: nonostante il settore sia liberalizzato il procedimento è incredibilmente lungo, complesso, farraginoso. Si propone di introdurre una unica conferenza di servizi e l'eliminazione della sovrapposizione di competenze tra enti;

4) Classificazione delle strutture ricettive: oggi il procedimento prevede troppi ed inutili passaggi tra gli uffici ed una anacronistica pubblicazione sul BURAS. Si propone di prevedere una mera autocertificazione ad efficacia immediata e la soppressione della pubblicazione sul BURAS;

5) Scuole per attività subacquee: oggi le organizzazioni iscritte in altre Regioni italiane per operare in Sardegna devono iscriversi, con inutile aggravio procedurale, anche nell'elenco regionale sardo. Si propone di prevedere che il titolo acquisito nelle altre Regioni sia valido anche in Sardegna;

6) Attività commerciali temporanee (fiere e simili): oggi si è costretti, di volta in volta, ad acquisire il necessario titolo abilitativo, con enorme aggravio di tempi e oneri. Si propone l'abolizione *tout court* del titolo abilitativo;

7) Temporary store: oggi, con evidente aggravio di oneri e inutile allungamento dei tempi, queste attività commerciali devono seguire prima l'iter previsto per l'apertura delle attività permanenti e poi, a breve distanza di tempo, l'iter previsto per la chiusura. Si propone di introdurre una semplice auto-certificazione da presentare al SUAPE competente;

8) Trasformazione di aree sottoposte a vincoli (es. colture in zone boschive): oggi la procedura è farraginoso e complessa, con frammentazione di competenze e tempi molto lunghi. Si propone di attribuire la competenza in materia al Corpo forestale e la presentazione dell'istanza al SUAPE del Comune competente con conferenza di servizi obbligatoria;

9) Noleggio autobus conducente: oggi l'iter autorizzatorio è complesso e inutilmente lungo. Si propongono delle misure volte a garantire lo snellimento della procedura e la sua digitalizzazione.

8. Per evitare che atti normativi successivi possano derogare ai termini ed agli istituti disciplinati nel disegno di legge è espressamente stabilito, in una apposita “**norma salva-termini**” inserita tra le disposizioni finali nel **Titolo VI**, che i regolamenti e gli atti amministrativi regionali comunque denominati e da chiunque adottati non possano disciplinare procedimenti amministrativi in contrasto o in deroga con quanto previsto nel testo.

DISEGNO DI LEGGE

NORME SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I – NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

- a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;
- b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;
- c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;

- d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- e) stabilisce le prime misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

Art. 2

Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa

1. La Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva il Piano triennale per la semplificazione, che può essere aggiornato con cadenza annuale.
2. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce:
 - a) le linee guida per il riordino normativo e per la semplificazione amministrativa sulla base degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione previsti dal titolo II della presente legge;
 - b) le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 1 della presente legge;
 - c) le modalità di verifica e controllo dello stato di avanzamento del Piano e dell'effettivo raggiungimento dei risultati.
3. Sulla base del Piano triennale per la semplificazione la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva annualmente una Agenda normativa che illustra le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione di semplificazione prevista nel corso dell'anno di riferimento. L'Agenda normativa, in particolare, individua gli atti normativi da sottoporre ad AIR ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 3

Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione

1. Il Consiglio regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, si riunisce in una apposita sessione di lavori dedicata alla qualità della regolazione ed alla semplificazione normativa ed amministrativa.

2. A tal fine la Giunta regionale, prima dell'inizio di ogni sessione annuale per la semplificazione:

- a) presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale per la semplificazione;
- b) presenta un disegno di legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione al Piano triennale ed agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il Consiglio regionale approva, entro la fine dei lavori della sessione annuale per la semplificazione e comunque entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, la legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa.

TITOLO II – STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 4

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, promuove e si avvale dei seguenti strumenti:

- a) riduzione del numero delle leggi;
- b) drafting normativo;
- c) testi unici;
- d) analisi tecnico-normativa (ATN);
- e) analisi di impatto della regolazione (AIR);
- f) partecipazione democratica alla formazione delle leggi regionali **sin dalle fasi iniziali di stesura delle stesse.**

Art. 5

Riduzione del numero delle leggi

1. La Giunta regionale procede annualmente, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, alla ricognizione delle disposizioni di leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) individuazione delle disposizioni che abbiano esaurito i loro effetti o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine i risultati delle procedure di analisi e verifica di impatto della regolazione;

d) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.

2. La Giunta regionale predispone un allegato al disegno di legge di semplificazione di cui all'articolo 3 recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale così individuate per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le disposizioni di leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

5. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 6

Drafting normativo

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa più recenti come definiti dal manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 30/8 del 11.07.2011.

2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.

Art. 7

Testi unici

1. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce tra gli obiettivi di semplificazione la predisposizione di testi unici legislativi che racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, presenta al Consiglio regionale, assieme al disegno di legge annuale di semplificazione, appositi disegni di legge contenenti testi unici.

Art. 8

Analisi tecnico-normativa

1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, nonché dà conto della sua conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale ed alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

2. L'ATN, inoltre, dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame ed illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 30/8 del 11.07.2011.

3. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.

4. L'ATN è altresì obbligatoria nei confronti di tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale che disciplinano procedimenti amministrativi.

5. La relazione di ATN di cui al comma 3 è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 9

Analisi di impatto della regolazione

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna.
2. L'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento.
3. L'Agenda normativa prevista dall'articolo 2 individua le tipologie di proposte di atti giuridici di competenza della Giunta regionale da sottoporre all'AIR.
4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 10

Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione Autonoma della Sardegna pubblica sul proprio sito web istituzionale i testi delle leggi regionali vigenti coordinati con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Partecipazione democratica alla formazione delle leggi regionali

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica nella formazione delle leggi regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può deliberare di sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.

1.bis. La partecipazione democratica avviene sin dalle fasi iniziali della stesura delle Leggi Regionali e successivamente sottoposte a pubblico dibattito.

2. Il disegno di legge regionale sottoposto a dibattito pubblico è pubblicato, per trenta giorni o per il diverso termine stabilito dalla Giunta regionale, sul sito *web* della Regione,

opportunamente messo in evidenza e accessibile dall'*home page*, in modo da consentire la presentazione in via telematica, da parte di cittadini, associazioni e parti sociali, di osservazioni e pareri.

3. Al termine del dibattito pubblico la Giunta regionale può apportare le modifiche al disegno di legge sulla base delle osservazioni e dei pareri ricevuti e procede all'approvazione definitiva del disegno di legge.

4. In ogni caso, la Giunta Regionale, dovrà fornire risposte alle osservazioni e ai pareri ricevuti con adeguate motivazioni.

Art. 12

Atti applicativi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti normativi, amministrativi ed organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel titolo I della parte I.

2. In attesa dell'adozione degli atti di cui al comma 1, le disposizioni del titolo I della parte I sono comunque immediatamente efficaci.

TITOLO III – NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I – Principi e obiettivi

Art. 13

Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa

1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini ed alle imprese, persegue gli obiettivi e attua le azioni seguenti:

- a) la riduzione delle fasi procedurali non necessarie;
- b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra più enti ed uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze ed unificare, laddove possibile, le verifiche in capo ad un solo soggetto istituzionale;
- d) l'eliminazione della necessità di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni ed organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;
- e) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, così da garantire che gli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo operino simultaneamente le verifiche di propria competenza affinché siano portate a sintesi in sede di conferenza di servizi;
- f) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalità amministrativa che possono essere ricondotte alla SCIA o a semplici comunicazioni preventive;

- g) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- h) l'innovazione tecnologica ed informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
- i) l'uniformizzazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.
- j) l'adeguamento e il potenziamento delle strutture informatiche**
- k) la dematerializzazione degli archivi cartacei e la relativa catalogazione**
- l) il miglioramento della procedura di accesso agli atti anche mediante modalità telematiche**

Art. 14

Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

Sezione II – Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo

Art. 15

Conclusione del procedimento

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso.

2. Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, la pubblica amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

3. La conclusione del procedimento deve essere motivata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90

Art. 16

Termini e sospensione del procedimento

1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna i procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione da chiunque adottati, si concludono entro il termine di trenta giorni.

2. Con deliberazione la Giunta regionale, entro il termine di ~~centottanta~~ **sessanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori ~~centoventi~~ **trenta** giorni, individua espressamente:

a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;

b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;

c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni, che comunque non possono superare i centottanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

4. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Nel caso di cui al comma 5, il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento deve considerarsi, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.

7. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

7.bis L' interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'art. 10 bis della l.241/90 può chiedere maggiori termini nel limite di 30 gg per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi

8. Il responsabile del procedimento dà avvio alle attività istruttorie immediatamente dopo la ricezione dell'istanza o l'avvio d'ufficio del procedimento ed avvia tempestivamente tutte le verifiche necessarie al fine di garantire l'avvio contestuale delle rispettive attività istruttorie da parte di tutti gli uffici coinvolti e la conclusione del procedimento entro il termine previsto.

9. È vietato differire l'avvio od ogni altra fase intermedia del procedimento ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati necessari ai fini del rilascio del provvedimento finale.

Art. 17

Completezza dell'istanza e integrazioni istruttorie

1. Nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell'istanza nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all'istante un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a ~~venti~~ **trenta** per provvedere.
3. L'integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed ha effetto sospensivo.
4. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
5. Al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'istante l'avvenuta prosecuzione del procedimento indicando il nuovo termine di conclusione del procedimento e precisando la data entro cui il provvedimento deve essere adottato.

Art. 18

Riduzione dei termini per le imprese certificate

- ~~1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.~~
- ~~2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.~~

Art. 19

Violazione dei termini procedurali e responsabilità

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Regione Autonoma della Sardegna la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 16 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.
2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

Art. 20

~~Rapporti di Naming and shaming~~

Report sugli obiettivi raggiunti e mancati

1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno degli uffici del sistema della Regione Autonoma della Sardegna nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare gli uffici più virtuosi e gli uffici meno virtuosi.

2. Il rapporto, contenente dati complessivi e di facile lettura, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei pubblici dipendenti.

Art. 21

Il Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti

1. Nel sistema della Regione Autonoma della Sardegna presso ciascuna direzione generale, il direttore nomina tra i dirigenti della direzione medesima il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale.

2. Gli enti locali, in analogia con quanto previsto nel comma 1, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti.

3. Al responsabile della correttezza e della celerità è attribuito il potere sostitutivo in caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini stabiliti.

4. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Regione Autonoma della Sardegna è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerità a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5.

5. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato può rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerità affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.

6. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 5, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

7. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, anche ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

8. Il responsabile della correttezza e della celerità comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo all'ufficio competente per la valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare.

9. In relazione ai procedimenti attribuiti alla responsabilità del dirigente nominato responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, tale funzione è attribuita al direttore generale.

10. Ai fini della predisposizione del Piano triennale per la semplificazione previsto dall'articolo 2 della presente legge, il responsabile della correttezza e della celerità, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispose una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali è stato esercitato il potere sostitutivo.

11. Il responsabile della correttezza e della celerità opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Art. 22

Indennizzo e danno da ritardo

1. La Regione Autonoma della Sardegna, per i procedimenti amministrativi del suo sistema, **e gli enti locali presenti in regione per i relativi procedimenti** in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50,00 (cinquanta) euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000,00 (duemila) euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.

2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento all'Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.
4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.
5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo è comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, **e gli enti locali presenti in regione per i relativi procedimenti** per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, ~~nonché eventualmente il termine ad decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.~~
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio della Regione Autonoma della Sardegna e **egli enti locali presenti in regione per i relativi procedimenti**

Art. 23

Il responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 6 della l. 241/1990, svolge altresì i compiti attribuiti dalla presente legge.

Sezione III – Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 24

Comunicazione telematica

1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali ed interviene per consentire a cittadini, professionisti ed imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.
2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica.
3. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

Art. 25

Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione

1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione è effettuata tramite strumenti telematici.
2. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento avviene di norma attraverso strumenti telematici.

Art. 26

Conferenza di servizi in via telematica

1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.
2. Le conferenze di servizi ~~si svolgono di norma~~ **possono essere svolte anche** in modalità telematica.
3. La Regione Autonoma della Sardegna promuove presso gli enti locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli Comuni.

Sezione IV – Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la l. 241/1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 27

Rapporto con la l. 241/1990

1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

PARTE II

PARTE SPECIALE

TITOLO I – IL SUAPE

Art. 28

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, la Regione promuove l'attivazione presso i Comuni, anche in forma associata, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Il SUAPE esercita le competenze:

a) in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) in relazione ai procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a), inerenti l'effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, compresi gli interventi sugli edifici esistenti, soggetti all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi.

3. A tal fine devono intendersi:

a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni.

b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari all'esercizio dell'attività.

c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Nelle more della predisposizione di direttive specifiche del SUAPE di utilizzano Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55.

~~5. L'efficacia delle disposizioni del titolo I della parte II è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nel comma 4 e comunque non oltre il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

Art. 29

Il procedimento unico

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 28 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad esprimersi sull'intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso. Il provvedimento autorizzatorio, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza di servizi qualora convocata.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione agli interventi edilizi, la dichiarazione asseverativa non è richiesta per i casi di edilizia libera per i quali è sufficiente la comunicazione dell'interessato.

6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.

7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informativo regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

Art. 29 bis

Istanza Unica con Accertamento

- 1. Nei casi in cui, le dichiarazioni autocertificative presentate al fine dell'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 28, presentino la chiara rappresentazione autocertificata del proprietario o dall'avente titolo, di configurazioni non conformi allo situazione regolarmente assentita dall'Amministrazione, è consentita la presentazione di una unica istanza definita Istanza Unica con Accertamento (IUA)**
- 2. L'istanza Unica con Accertamento consiste nella presentazione di una unica richiesta amministrativa costituita dall'Accertamento di Conformità e dalla Richiesta di titolo abilitativo al fine di accelerare i tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi.**
- 3. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'esito positivo dell'accertamento di conformità e al pagamento delle sanzioni relative alle situazioni difformi e agli oneri relativi al nuovo titolo.**

- 4. L'esito non positivo dell'Istanza Unica con Accertamento costituisce dichiarazione di reato da parte del proponente, soggetta alle procedure e alle sanzioni stabilite dalla Legge.**

Art. 30

Presentazione delle dichiarazioni autocertificative

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 29 **e 29 bis** sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio, esclusivamente per via telematica, **attraverso l'apposito portale SUAPE creato dalla Regione Autonoma della Sardegna**
- 2. Tutte le istanze presentate devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito del SUAPE. È fatto divieto per i comuni la redazione di modulistica personalizzata**
3. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.
4. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. È consentita esclusivamente l'emanazione diretta dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 33.
5. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata od inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

Art. 31

Verifica formale della dichiarazione autocertificativa

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.
2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dal presente titolo.
3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica **entro i termini indicati del precedente art 16 comma 7** ~~entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi.~~ Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2

4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara altresì la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.

5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 28, comma

Art. 32

Procedimenti in autocertificazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, la ricevuta automatica di cui all'articolo 29, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento:

a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

b) immediatamente, per tutti gli altri casi.

2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 31, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo, e contestualmente trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 33 e 34.

Art. 33

Attività istruttoria del SUAPE

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti verificano le dichiarazioni rese dall'interessato e dai tecnici incaricati, accertando l'effettiva conformità dell'intervento alla normativa vigente, secondo i termini di cui all'articolo 19, commi da 3 a 6 ter della l. 241/1990. **superati i quali le pratiche vengono archiviate.**

2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.

3. Le pubbliche amministrazioni, ciascuna secondo la propria competenza, adottano autonomamente i provvedimenti contenenti le prescrizioni o le misure interdittive ritenute

necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi dal 3 al 6 bis della l. 241/1990, trasmettendoli all'interessato per il tramite del SUAPE.

4. A seguito della verifica di conformità le pubbliche amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e della pubblica incolumità.

5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente sia iscritto il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica la pubblica amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'interessato qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

5 bis. L' accertamento della falsità deve avvenire mediante procedura da avviare ai sensi dell' art. 7 della L 241/90 (avvio del procedimento e assegnazione di termini per le risposte dell' interessato)

Art. 34

Chiarimenti sulle normative tecniche

1. Qualora occorranò chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990, un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.

3. La convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 35

Conferenza di servizi nel SUAPE

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 32 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

1bis. La giunta regionale stabilisce, con apposita delibera, i casi nei quali anche in ambiti vincolati sia possibile procedere con dichiarazioni asseverate: (interventi puntuali in zona a vincolo idrogeologico; autorizzazioni paesaggistiche semplificate etc). Alle amministrazioni preposte alla tutela compete la emanazione di linee guida per la definizione delle valutazioni discrezionali.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 31, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti, e provvede obbligatoriamente, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge di norma per via telematica.

3. L'avviso della convocazione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della l. 241/1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.

4. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i quindici giorni lavorativi successivi alla convocazione. Deve essere comunque garantito un termine di tempo di almeno dieci giorni lavorativi tra la prima trasmissione della documentazione e la data fissata per la conferenza di servizi. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta, che deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario acquisire integrazioni documentali o modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento.

5. Le pubbliche amministrazioni convocate alla conferenza di servizi che trasmettano al SUAPE il proprio parere favorevole non condizionato, nella forma di atto interno privo di natura provvedimento, possono non intervenire ai lavori della conferenza. Qualora prima della seduta pervengano tutti gli atti di assenso necessari, il SUAPE può procedere direttamente all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, senza attendere la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui, durante la seduta, emerga la necessità di richiedere correzioni o modifiche progettuali, il SUAPE aggiorna la seduta, invitando anche i soggetti che avevano già espresso parere favorevole sul progetto originario.

6. In nessun caso è consentito ad un ente convocato alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria o la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione convocata alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la convocazione anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere in sede di conferenza di servizi.

7. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati alla conferenza, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

8. Entro cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori della conferenza, il SUAPE rilascia un provvedimento unico finale che costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, il provvedimento finale è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

9. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990, all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti convocati alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso durante la seduta o considerato acquisito a causa dell'assenza della pubblica amministrazione stessa.

10. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 2 della l. 241/1990 e nel rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

11. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 10, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico deve essere concluso entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a 105 nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. I termini di cui sopra sono aumentati di non oltre 30 giorni nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2.

12. La mancata o tardiva convocazione della conferenza di servizi o emanazione del provvedimento unico entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

13. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

14. Durante la seduta della Conferenza di Servizi, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa, procedendo in tal caso all'aggiornamento della seduta. In ogni caso, la prima seduta della Conferenza di Servizi è l'ultima circostanza ammessa per segnalare l'esigenza di acquisire documentazione integrativa.

15. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14 quinquies della l. 241/1990.

Art. 36

Ultimazione dei lavori ed agibilità

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. La comunicazione è corredata di apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione nei termini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 30 e 31, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.

4. Al fine di semplificare le procedure, le istanze di ultimazioni dei lavori e di agibilità devono essere collegate alla pratica principale a cui fanno riferimento, senza generare quindi nuove pratiche.

Art. 37

Collaudo di impianti produttivi

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo, e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.

2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui al comma 3 dell'articolo 36 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa deve avviare, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 30 e 31.

8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 38

Esclusioni

~~1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento unico di cui all'articolo 29 e il SUAPE opera secondo quanto previsto dalle norme vigenti.~~

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso da parte di organi collegiali;

b) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

c) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

d) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale individua nelle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 28 gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui deve operarsi il coordinamento procedurale ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della Comunicazione Unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi comunque denominati riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui al capo IV del titolo III della parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

g) le autorizzazioni connesse all'esercizio dei servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;

h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi.

i) le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica.

Art. 39

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.

2. Gli oneri istruttori sono stabiliti con apposita delibera regionale al fine di rendere "univoca" la procedura di istruttoria su tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna

3. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.

Art. 40

Attività consultiva

1. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

3. ogni amministrazione pubblica deve comunque prevedere orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello

Art. 41

Agenzie per le Imprese

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 30 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'Impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

Art. 42

Ufficio regionale SUAPE

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. Esso è l'interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l'ufficio è competente:

- a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;
- f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi, e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

TITOLO II – SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Art. 43

Semplificazione in materia di Autorizzazione Unica Ambientale

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per i quali i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1 del d.p.r. 59/2013 necessari per l'attività ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;
 - b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;
 - c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1 del d.p.r. 59/2013 necessario per l'attività sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le competenze dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.r. 59/2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 44

Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

in materia ambientale

1. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni comunque denominate previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica.
2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.).
3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il S.I.R.A.
4. Al fine di facilitare la transizione dal sistema vigente a quello digitale, per novanta giorni decorrenti dal termine di cui al primo comma è consentito l'avvio e la gestione dei procedimenti anche attraverso le forme e modalità precedentemente utilizzate, ad eccezione di quelli di competenza del SUAPE.
5. Con apposita Deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 4 di ulteriori novanta giorni.

Art. 45

Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree

sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale.

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), all'articolo 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), all'articolo 56 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, D.A. n. 24/CFVA del 2006, è attribuita esclusivamente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. Per i procedimenti che rientrano nell'ambito di competenza del SUAPE, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si esprime in sede di Conferenza di servizi secondo le previsioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 46

Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Al fine di ridurre le fasi procedurali non necessarie, la denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001 è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta attestante l'avvenuto deposito avvengono secondo le modalità di cui al titolo IV della presente legge.

2. Sono depositate con le stesse modalità anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, nonché la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il *software* regionale di gestione delle pratiche *online*.

4. Gli uffici del Genio civile accedono all'archivio di cui al comma 3.

5. Permangono in capo al Genio civile le competenze ad effettuare i controlli sulle opere dichiarate, al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 47

Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus con conducente

1. Nelle more del riordino della disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna, l'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) è sostituito dal seguente:

“1. Sono disciplinati secondo le norme di funzionamento del procedimento unico SUAPE:

a) il procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) il procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del Comune in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 33.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro Elettronico Nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente - ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese - secondo quanto previsto dall'articolo 6 della l. 218/2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente

5. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

6. La Giunta regionale con deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, determina le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

7. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1 lett. a), sono abilitate, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992".

Art. 48

Semplificazione dei procedimenti relativi alle Grandi Strutture di Vendita

1. L'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), è così sostituito:

“Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10. Il titolo abilitativo è acquisito nell'ambito del procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi”.

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 5/2006 sono abrogati.

Art. 49

Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate

in occasione di eventi temporanei

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a 15 giorni, da parte:

a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;

b) dei titolari di attività artigianali;

c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

Art. 50

Attività commerciali temporanee

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre 90 giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, l'esercizio *una tantum* dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

Art. 51

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

1. L'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), è così sostituito:

“La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il Comune competente, acquisito il parere della Provincia **(o di organo sostitutivo in caso di sua soppressione)**, può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'Assessorato regionale del turismo, commercio e artigianato pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni”.

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti obbligatori e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.
3. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi Regione d'Italia o riconosciuto possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati.